



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/59/CR11a/C11

**PROPOSTA DI MODIFICA NORMATIVA DELLE REGIONI RELATIVA AI
FONDI PER L'IMPRESORITORIA FEMMINILE**

La legge 215/92 è stata lo strumento di agevolazione finanziaria specificamente destinato alla nascita ed al sostegno di attività imprenditoriali femminili. Tale legge di incentivazione non è stata inclusa nelle leggi trasferite alle Regioni né in occasione del decentramento ex Bassanini né a seguito della modifica costituzionale intervenuta, che prevede anche la competenza legislativa regionale in materia di incentivi alle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha finanziato direttamente tale strumento. Le Regioni hanno cofinanziato i bandi IV, V e VI emanati dal Ministero ed hanno gestito le risorse assegnate dallo stesso a valere su tali bandi.

La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) ha previsto all'articolo 2, comma 183, che le risorse derivanti da revoche degli incentivi della legge n. 215/92, tornino al bilancio dello Stato, facendole confluire, al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, nel fondo per la competitività per le imprese. Pertanto il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto la restituzione delle risorse trasferite alle Regioni a valere sul IV, V e VI bando che hanno visto registrare economie derivanti da rinunce e revoche.

Le Regioni, sottolineando come non vi fossero nuove risorse destinate a tale scopo, hanno ribadito la necessità di sostenere adeguatamente l'imprenditoria femminile e hanno chiesto che tali risorse venissero lasciate alle Regioni. A tal fine la Conferenza delle Regioni ha proposto al Governo una modifica normativa in tal senso a partire dal 24 gennaio 2008, anche in relazione alla situazione di forte crisi economica che si è venuta a determinare nel Paese e che ha effetti problematici su tale tipologia di imprese.

Tale richiesta delle Regioni ad oggi non è stata recepita dal Governo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - in considerazione del permanere della situazione di crisi sopra evidenziata nonché dell'azzeramento dei fondi relativi ai trasferimenti statali per il fondo unico per gli incentivi alle imprese, a seguito dell'art. 14, comma 2 del decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 - ritiene opportuno ripresentare la proposta di modifica normativa volta a trattenere presso le Regioni tali risorse.

Le Regioni e le Province autonome ribadiscono la necessità che occorre compensare il mancato trasferimento statale del fondo unico con le economie e le revoche derivanti dai bandi dell'imprenditoria femminile, ripartendo le stesse con i criteri di riparto del Fondo unico di cui al DPCM del 23/12/2003.

A tal fine si propone il seguente emendamento da sottoporre al Governo per essere inserito nel primo provvedimento legislativo utile:

**PROPOSTA DELLE REGIONI DI EMENDAMENTO
ALL'ART. 2 COMMA 183 DELLA LEGGE 244/07**

L'art. 2 comma 183 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) è così sostituito:

- 1) Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.
- 2) A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 fino alla quota spettante ai sensi del comma 1 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.
- 3) E' istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 2. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 1. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'art. 7 quater del decreto legge n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009 o dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.
- 4) Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.
- 5) Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.

Roma, 5 maggio 2011